Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 17 gennaio — Numero 13

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti del 15 corrente mese del presidente del Consiglio, in applicazione degli articoli 1 e 8 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, sono stati nominati commissari del Governo:

per la città di Bologna, il comm. ing. Federico Perilli, ispettore superiore del locale compartimento del genio civile;

per la città di Catania, il colonnello cav. Ernesto Onia.

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge n. 2169, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279 del 26 novembre stesso anno, sono stati constatati gli altri seguenti errori, che qui si rettificano:

1. Art. 33 - nel terzo comma, rigo secondo, è stato stampato « *periodi predetti, ed entro i termini* », anzichè « *periodi predetti entro i termini* ».

2. Art. 31 - nel 1° comma, al primo rigo, è stato stampato « indicati *al* precedente », anzichè « *indicate nel precedente* ».

3. Art. 37 - nel 2° comma, primo rigo, è stato stampato « *o* per qualsiasi altro documento », anzichè « *e* per qualsiasi altro documento ».

Inoltre, nella tabella indicante il corso medio dei titoli, allegata al decreto, è da rilevare:

4. Che nell'ultimo rigo dei debiti consolidati è stato stampato « R. decreto 22 dicembre 1915, *n. 180* », anzichè « R. decreto 22 dicembre 1915, n. *1800* ».

5. Che nel quinto rigo dei debiti redimibili (lettera *C*) è stato stampato « 3 0/0 Ferrovie livornesi *344,20* », anzichè « *3 0/0 Ferrovie livornesi 340,12* ».

6. Che nel successivo 7° rigo, è stato stampato « 5 0/0 Ferrovia Centrale Toscana » anzichè « *3 0/0 Ferrovia Centrale Toscana* ».

7. Che nell'ultimo rigo dei debiti perpetui (lettera *C*) è stato stampato, per la rendita 3 0/0 di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, « 56,71 », anzichè « 65,71 ».

8. Che al titolo I, capo 2, Debiti amministrati dalla Direzione generale del tesoro (rigo 2°), è stato stampato « legge 25 giugno 1906 n. 638 », anzichè « n. 628 ».

E nel R. decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2274, concernente maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 298, del 18 dicembre stesso anno, nella tabella annessa al decreto stesso, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero del tesoro, è stato erroneamente stampato « *Cap. n. 146*-IV », invece di « *Cap. n. 146*-VI », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834 sulla istruzione forestale;

Ritenuta la opportunità di facilitare il completamento degli studi forestali ai giovani delle provincie redente o che acquisteranno la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace con l'Austria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto coi ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I giovani delle Provincie redente, o che acquisteranno la cittadinanza italiana per effetto del trattato di pace con l Austria, e che abbiano frequentato almeno il terzo corso della sezione forestale della Hochschule für Bodenkultur di Vienna, potranno essere ammessi in qualità di alunni ordinari, al primo corso dell'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze purchè superino un esame di integrazione da svolgersi su programma da determinarsi con decreto del Nostro ministro per l'agricoltura, su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, ecc.)	500,000 —
Cap. n.	148. Spese varie e compensi per l'applicazione del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, ecc.	150,000 —
	Totale delle maggiori assegnazioni	650,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) col quale è approvato il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con R. decreto 27 marzo 1919, n. 426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è elevato a cinque milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza, destinati al pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento delle anticipazioni in danaro sulle indennità stesse.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2530 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1600;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore generale pel corpo della R. guardia di finanza risiede a Roma ed esercita le funzioni conferitegli col decreto Luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1600, coadiuvato da ufficiali del corpo stesso e del R. esercito, comandati presso l'Ispettorato nei modi stabiliti dall'art. 21 del testo unico delle leggi d'ordinamento, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440.

Art. 2.

La scuola degli allievi ufficiali e sottufficiali e la legione degli allievi guardie sono poste alla immediata dipendenza dell'ispettore generale, che ne stabilisce i programmi d'istruzione militare ed i metodi di svolgimento, sentito il ministro della guerra.

I programmi per l'istruzione generale e specifica sono fissati dal ministro delle finanze, che stabilisce anche le norme per gli esami.

L'ispettore generale esegue frequenti ispezioni e controlli ai predetti Istituti d'istruzione per assicurarne il buon funzionamento.

Per quanto riguarda l'istruzione specifica, le ispezioni saranno eseguite dal comandante generale del corpo.

Art. 3.

Spetta anche all'ispettore generale di stabilire le norme ed i programmi per le esercitazioni, manovre e gare, alle quali debbono partecipare ufficiali e reparti del corpo per l'addestramento e la migliore preparazione militare; sottoponendoli però, di volta in volta, al ministro delle finanze al fine di renderli compatibili con le esigenze del servizio di normale istituto del corpo.

Art. 4.

Nelle ispezioni che esegue o fa eseguire presso i vari reparti, l'ispettore generale deve assicurarsi:

che siano tenuti in corrente e con le dovute cautele i progetti di mobilitazione;

che l'istruzione militare sia efficacemente impartita nella misura consentita dal servizio ordinario;

che i provvedimenti riguardanti la preparazione bellica e i doveri di servizio inerenti alle polizia militare al confine e sulle coste siano chiaramente conosciuti dal personale;

che i magazzini di mobilitazione abbiano le prescritte dotazioni di armamento, di vestiario, di equipaggiamento e degli altri materiali occorrenti, conservate nei modi prescritti.

Art. 5.

L'ispettore generale interviene o delega un suo rappresentante in tutti gli esperimenti d'istruzione militare prescritti per l'avanzamento nei gradi di ufficiale e di sottufficiale, dei quali esperimenti egli fissa i programmi.

Art. 6.

Nei riguardi disciplinari spetta all'ispettore generale:

sottoporre al ministro delle finanze le proposte pel deferimento ai Consigli di disciplina e per la sospensione dall'impiego degli ufficiali;

decidere sulle dispense dal servizio proposte dalle Commissioni d'avanzamento per i sottufficiali;

esprimere il suo parere sulle deliberazioni delle Commissioni di disciplina per la retrocessione dal grado dei sottufficiali;

ordinare il passaggio nelle compagnie di disciplina dei militari di truppa.

Art. 7.

All'ispettore generale sono conservati tutti gli assegni e le indennità stabilite pei generali comandanti di corpo d'armata, salvo il disposto dalla tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440.

Per le ispezioni esterne e per i viaggi di servizio in genere gli sono corrisposte le indennità di missione nella misura stabilita pei comandanti di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Istituti di consumo per impiegati e salariati dello Stato, quali Enti sovvenzionati e sottoposti alla vigilanza governativa, possono essere rappresentati e difesi dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura dagli Enti suddetti saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 12 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Vista la legge del 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il regolamento generale per l'arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;

Visto il regolamento per le licenze del R. esercito, approvato con R. decreto 7 settembre 1903;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

Visto il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

Visto il regolamento per le note caratteristiche approvato con R. decreto 8 dicembre 1910;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 494, del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, concernente le rafferme ed i relativi premi per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919, concernente la sistemazione dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le punizioni che trovansi o che verranno registrate nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali debbono essere cancellate se trascorsi, o man mano che si compiano, dieci anni dalla data in cui vennero inflitte.

Art. 2.

Nei riguardi dell'avanzamento per anzianità e di ogni concessione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti, e per la quale sia richiesto il requisito della buona condotta, le punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dovranno ritenersi come non esistenti, dopo trascorso il periodo di tempo sottoindicato, sempre quando, beninteso, durante tale periodo il militare non riporti verun'altra punizione superiore alla consegna:

a) tre anni, se la punizione sia stata del rimprovero solenne, sussidiato o pur no da altre punizioni, ovvero del massimo sia della prigione che della sala di disciplina o degli arresti semplici e di rigore;

b) anni due e mezzo, se sia stata del massimo della prigione, della sala di disciplina o degli arresti di rigore, sussidiata oppure no da prigione, sala od arresti semplici in misura inferiore al massimo;

c) anni due se sia stata di rigore per otto o più giorni, sussidiata oppure no da sala od arresti semplici;

d) un anno ogni altra punizione di prigione, sala od arresti.

Art. 3.

Il conferimento di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, o d'oro al valor civile o di marina, annulla tutte le punizioni riportate fino alla data dell'azione di valore compiuta.

Ogni altra medaglia al valor militare, civile o di marina annulla tutte le punizioni riportate fino a tre anni prima del fatto pel quale sia stata conferita.

Art. 4.

Nelle note caratteristiche non deve farsi verun specifico richiamo alle punizioni riportate dall'interessato le quali possono essere bensì elemento di giudizio, ma la particolare e sintetica valutazione delle qualità del militare deve rispondere all'abituale suo rendimento e contegno ed al concetto che di lui si è formato il compilatore delle note stesse.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina debbono essere assistiti, all'atto in cui ricevono comunicazione dei documenti relativi, da un ufficiale inferiore di loro fiducia residente nella città, nella quale si convoca la Commissione.

Ove l'ufficiale non sia richiesto dallo interessato, o non si trovi disponibile, sarà comandato d'ufficio.

Tale ufficiale può redigere memorie difensive, richiedere per iscritto al presidente testi, o documenti, o supplementi di indagini, che al caso dovranno essere fatte eseguire a cura del presidente stesso.

Il termine utile per la comunicazione degli atti è pertanto portato a giorni 6 prima di quello della convocazione della Commissione, ma, a motivata richiesta del difensore, fatta almeno quattro giorni prima della fissata convocazione, questa potrà dal presidente venire prorogata per una volta tanto e di non oltre 15 giorni.

Il diniego di parte del presidente di aderire ad una qualsiasi di tali richieste dovrà essere motivato in foglio apposito da unirsi, con la richiesta, agli atti della Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 16 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri per l'interno, per l'agricoltura, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Agevolazioni fiscali.

Art. 1.

All'art. 36 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia è sostituito il seguente:

« Le case popolari ed economiche fruiscono per venti anni della esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, a condizione:

1° che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale ai termini dell'art. 20 del presente testo unico; ed appartengano ad Enti e società indicati all'art. 7 od ai loro soci;

2° che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari nello stesso Comune di fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 50 all'anno per imposta erariale principale.

L'esenzione a favore delle case popolari ed economiche sarà estesa ai locali di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, dopo-scuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura, nonchè ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche, e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dello intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione e che abbia i caratteri delle case popolari ed economiche.

Per le costruzioni di alberghi popolari e dormitori pubblici, fatte da Comuni e da Enti morali, l'esenzione dalla imposta sui fabbricati è pure di venti anni.

Qualora alla scadenza del ventennio, di cui al primo comma del presente articolo, sia accertato il loro deprezzamento, nella misura e nelle forme del successivo art. 44, le case popolari ed economiche iniziate entro un anno dal 5 luglio 1919 e completate entro il 30 giugno 1922 godono dell'esenzione per altri cinque anni ».

Art. 2.

All'art. 44 del testo unico di legge sovracitato è sostituito il seguente:

« Le case di abitazione, escluse quelle di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro un anno dal 5 luglio 1919 e completata entro il 30 giugno 1922, godono della esenzione dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati per dieci anni.

La esenzione sarà inoltre prorogata di un congruo numero di anni, tenendo conto dell'eventuale deprezzamento dell'immobile che si verifichi per mutate condizioni di mercato alla scadenza dei dieci anni predetti.

Chiunque intenda, col beneficio sovraccennato, garantirsi dalla temuta alea delle svalutazioni, dovrà, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, darne avviso a la locale Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza curerà che, a mezzo di funzionari tecnici dello Stato, venga accertato il costo di costruzione del fabbricato in base ai prezzi correnti per gli elementi principali della costruzione.

L'accertamento avrà luogo in contraddittorio con il proprietario od i suoi incaricati, ed in caso di divergenza deciderà in modo definitivo l'ingegnere capo del genio civile della Provincia, contro la cui decisione non è ammesso reclamo.

Alla scadenza dei dieci anni di esenzione chi sarà in quel momento proprietario del fabbricato potrà chiedere all'Intendenza di finanza che si eseguisca il nuovo accertamento; e questo avrà luogo, nei modi e forme di cui sopra, tenendo distintamente conto delle variazioni avvenute negli elementi principali del costo di costruzione e del valore locativo dell'immobile alla scadenza predetta.

Quando, sia dall'una sia dall'altra delle nuove valutazioni, risulti che lo stabile è deprezzato di almeno un quinto in confronto del primitivo accertamento, sarà prorogata l'esenzione dall'imposta e sovrimposte per un secondo decennio.

La proroga potrà essere a suo tempo rinnovata per altri cinque anni sempreché si accerti, con le stesse norme, che persista un deprezzamento dello stabile di almeno un quinto in confronto al primitivo accertamento compiuto al momento della costruzione.

Agli effetti delle proroghe, non si terrà conto nel determinare il nuovo valore dell'edificio, del deprezzamento dovuto a trascurata manutenzione, ed a sinistri o danni; nè dei miglioramenti arrecati da lavori straordinari dopo la costruzione.

Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il pianterreno e il sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purchè il reddito effettivo o presunto dei locali a pianterreno o sotterranei non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'industria, commercio e lavoro e delle finanze, le disposizioni tutte occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo ».

Art. 3.

Dopo l'art. 40 del testo unico di legge sovracitato è aggiunto l'articolo seguente:

« Le disposizioni dell'art. 44 sono applicabili alle costruzioni rurali che siano fatte anche dai conduttori di fondi per essere locate o usate da mezzadri e coltivatori.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con decreto Reale, su proposta dei ministri delle finanze e dell'agricoltura, le modalità relative all'applicazione del presente articolo ».

Art. 4.

Dopo l'art. 46 del testo unico di legge sovracitato è aggiunto l'articolo seguente:

« Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'industria, commercio e lavoro, può accordare l'esenzione dai dazi di importazione pei materiali di costruzione che servano a case di abitazione, escluse quelle di lusso, da iniziarsi entro un anno dal 5 luglio 1919 e da completarsi entro il 30 giugno 1922.

Con decreto Reale, su proposta dei due ministri, saranno stabilite le modalità e le cautele opportune ».

Art. 5.

All'art. 35 del testo unico di legge sovracitato è aggiunta la disposizione seguente:

« L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è applicabile agli interessi dei mutui concessi anche da Società e privati per la costruzione di case popolari ed economiche ».

Capo II.

Contributo dello Stato nei mutui.

Art. 6.

All'art. 5 del testo unico di legge sovracitato è aggiunta la disposizione seguente:

« I mutui di cui all'ultima parte del terzo comma del presente articolo possono essere concessi anche a cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale o indivisa composte di pensionati dello Stato ».

Art. 7.

Dopo il primo comma dell'art. 30 del testo unico di legge sovracitato è aggiunta la seguente disposizione:

« Agli effetti del contributo dello Stato sono parificati agli impiegati di Stato quelli addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali ».

Art. 8.

Dopo l'art. 30 del testo unico di legge sovracitato è aggiunto lo articolo seguente:

« Il contributo dello Stato, di cui all'articolo precedente, potrà essere accordato per mutui che vengano concessi dagli Istituti indicati all'art. 1 del testo unico a Comuni ed Enti morali per la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito ».

Art. 9.

Dopo l'art. 38 del testo unico di legge sovracitato è aggiunto l'articolo seguente:

« Il contributo dello Stato, di cui all'art. 30 del testo unico, può essere accordato anche pel pagamento degli interessi sui mutui stipulati o sui capitali direttamente impiegati da Società ed imprese industriali, bancarie e commerciali per costruire case popolari ed economiche, pei propri impiegati e salariati, sempreché di tali gestioni si tenga conto separato e non sia ammesso un interesse superiore al cinque per cento sulle somme direttamente impiegate nella costruzione.

Le case così costruite non potranno essere cedute che ad altre

Società ed imprese che subentrino nell'azienda o a cooperative di impiegati e salariati o all'Istituto delle case popolari, ferma rimanendo la loro destinazione ».

Art. 10.

Dopo l'art. 40-*bis* del testo unico di legge sovracitato è aggiunto l'articolo seguente:

« Ai mutui che dagli Istituti di cui all'art. 1 del testo unico soli o consorziati, venissero concessi a proprietari o conduttori di fondi per la costruzione dei fabbricati rurali potrà essere accordato il contributo dello Stato a termini e nelle forme dell'art. 30 ».

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 11.

Nell'art. 1, n. 7, del testo unico di legge sovracitato sono aggiunte le parole « e la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Art. 12.

All'art. 4 del testo unico di legge sovracitato è aggiunta la disposizione seguente:

« La facoltà di acquistare le obbligazioni emesse dalla sezione autonoma dell'Istituto nazionale di credito della cooperazione per l'esercizio del credito edilizio è estesa a tutti gli Istituti indicati nell'art. 1 del testo unico singolarmente o riuniti in Consorzio.

Gli Enti morali, Società ed Istituti, a cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni della sezione.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del valore di Borsa ».

Art. 13.

Dopo l'art. 18 del testo unico di legge sovracitato sono aggiunte le disposizioni seguenti:

« Oltre alla facoltà di occupare temporaneamente cave e fornaci a termini del quarto comma dell'art. 18, può essere concessa ai Comuni quella di espropiarle definitivamente, quando ciò risulti necessario per agevolare la costruzione di case popolari ed economiche.

Contro il diniego del Comune di occupare temporaneamente ed espropriare cave o fornaci a richiesta e per conto di Istituti, Società cooperative o anche privati per costruire case popolari ed economiche è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tutte le facoltà di espropriazione ed occupazione temporanea concesse dall'art. 18 e dalle presenti disposizioni per la costruzione di case popolari ed economiche possono essere estese alla costruzione di qualunque casa di abitazione, escluse quelle di lusso, che venga iniziata entro un anno dal 5 luglio 1919 per essere compiuta entro il 30 giugno 1922 ».

Art. 14.

Le sostituzioni ed aggiunte di cui agli articoli precedenti saranno introdotte, con decreto Reale, nel testo unico di legge approvato con decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 15.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — VISOCCHI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2520. Regio decreto 21 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918, per l'integrazione dei bilanci per la dimuzione di entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751.

N. 2529. Regio decreto 30 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana degli albergatori, con sede in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5-*a* del testo unico delle leggi sulla risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto n. 330, del 9 aprile 1911;

Visto il decreto Ministeriale del 20 gennaio 1914, col quale fu provveduto alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1914-1916;

Visto il decreto Luogotenenziale del 12 ottobre 1916, n. 1459, col quale venne prorogata, fino a nuova disposizione, la validità del Collegio medesimo, formato per il detto triennio 1914-1916;

Ritenuto che il comm. prof. Carlo Saviotti, professore nella Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma, delegato scelto dal ministro delle finanze del tempo, come componente il Collegio consultivo dei periti doganali, ha rassegnato le sue dimissioni da tale carica;

Vista la nota n. 4934 del 22 dicembre 1919, con la quale il ministro per l'agricoltura ha comunicato di aver scelto a far parte del Collegio predetto il comm. ing. Enrico Camerana, ispettore superiore del Regio corpo delle miniere, in sostituzione del funzionario di pari grado, gr. uff. ing. Luigi Baldacci, stato collocato a riposo;

Determina:

Sono nominati membri del Collegio consultivo dei periti doganali i signori:

comm. dott. Federico Giolitti, come delegato scelto dal ministro delle finanze;

comm. ing. Enrico Camerana, ispettore superiore nel Regio corpo delle miniere, come delegato scelto dal ministro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° gennaio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700, e i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, e 15 agosto 1919, n. 1443, e il proprio decreto 15 agosto 1919 relativo alla costituzione del Consorzio latticini di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto 15 agosto 1919 è modificato come appresso:

A datare dalla pubblicazione del presente decreto i produttori di latticini della provincia di Caserta dovranno provvedere alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti alle ditte raccoglitrici, con le quali hanno stipulato i relativi contratti di vendita. Queste

sono obbligate a consegnarli al Consorzio nel posto di concentramento. I produttori non vincolati da contratto con ditte raccoglitrici potranno consegnare direttamente al Consorzio la propria produzione.

I prezzi dei latticini, per merce resa sul posto di concentramento di Aversa, sono i seguenti:

Mozzarella, L. 800.
Scamorza, L. 530.
Burro di ricotta, L. 1020.
Burrini, L. 900.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 700.
Provoloni semi grassi (id.), L. 650.
Ricotta sfruttata, L. 170.
Ricotta non sfruttata, L. 360.

Il prezzo della mozzarella trasportata dalle ditte raccoglitrici al posto di concentramento per la consegna al Consorzio resta fissato in L. 725 lordo di contributo consortile.

La mancata consegna di detta merce, sia da parte dei produttori alle ditte raccoglitrici, che da parte di queste al Consorzio, darà luogo all'applicazione delle norme punitive stabilite dai decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, numero 496.

Art. 2.

I prezzi di cessione dei suddetti generi agli enti e dettaglianti nel magazzino del Consorzio di Napoli, saranno fissati dal delegato ministeriale presso il Consorzio latticini di Napoli, e in ogni caso essi non dovranno superare rispettivamente i seguenti limiti oltre il rimborso delle spese di dazio:

Mozzarella, L. 870.
Scamorza, L. 715.
Provole bianche, L. 665.
Burro di ricotta, L. 1100.
Burrini, L. 980.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 825.
Provoloni semi grassi (id.), L. 775.
Ricotta sfruttata, L. 240.
Ricotta non sfruttata, L. 420.

È vietato alle ditte consorziate di mantenere mozzarella in salamoia. Nel caso in cui ciò fosse necessario per forzato e giustificato ritardo nella cessione, della merce raccolta dalle ditte, il commissario governativo stabilirà di volta in volta proporzionali ribassi nei prezzi sopra indicati.

Tali ribassi potranno essere egualmente stabiliti in caso che la merce consegnata non fosse per qualità corrispondente alla normale produzione del genere.

Art. 3.

All'atto della consegna della merce in Aversa o negli altri posti di concentramento le ditte che effettuano la consegna sono tenute a pagare al Consorzio, quale contributo consortile, il tre per cento sul valore della merce resa al posto di concentramento.

Art. 4.

Ogni consorziato all'atto dell'ammissione al Consorzio verserà una cauzione variabile da L. 1000 a L. 20.000 da determinarsi dal delegato Ministeriale a seconda della potenzialità del consorziato.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700 e i Regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1448; ed il proprio decreto del 4 ottobre 1919 costitutivo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino per la provincia di Grosseto;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi in data 4 ottobre 1919 costitutivo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio percorino della provincia di Grosseto, gli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto stesso restano modificati come appresso:

I prezzi massimi del formaggio pecorino prodotto in provincia di Grosseto sono fissati nella misura seguente:

Formaggio pecorino fresco, L. 430 al quintale.
Formaggio pecorino con un mese di stagionatura, L. 520 al quintale.
Formaggio pecorino maturo, L. 660 al quintale.

I prezzi stabiliti per il formaggio fresco e con un mese di stagionatura s'intendono per merce resa al magazzino delle stagionature; il prezzo stabilito per il formaggio maturo s'intende per merce franca su vagone stazione partenza.

Per merce mal confezionata il commissario governativo disporrà una proporzionale riduzione sul prezzo.

Il Consorzio potrà mettere a disposizione del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi il formaggio salato o maturo secondo le consuetudini al prezzo di L. 630 al quintale per merce resa franco vagone partenza.

Per merce non bene stagionata o scarta il commissario governativo disporrà una riduzione proporzionale sul prezzo.

Il prezzo di cessione da parte del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi del formaggio pecorino di produzione grossetana è fissato in L. 660 al quintale.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 gennaio 1918, n. 700, e i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, e 15 agosto 1919, n. 1448, e il proprio decreto 15 agosto 1919, relativo alla costituzione del Consorzio latticini di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 9 del decreto 15 agosto 1919 resta modificato come appresso:

A datare dalla pubblicazione del presente decreto i produttori di latticini della provincia di Napoli dovranno provvedere periodicamente, nei giorni che saranno indicati dal commissario governativo del Consorzio, alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti ai seguenti prezzi:

Scamorza, L. 530.
Provole bianche, L. 530.
Provole affumicate, L. 540.
Burro di ricotta, L. 1020.
Burrini, L. 900.
Casillo, L. 260.
Caciotta, L. 340.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 700.
Provoloni semi grassi (id.), L. 650.
Ricotta sfruttata, L. 170.
Ricotta non sfruttata, L. 360.

I prezzi di cessione dei suddetti generi agli Enti e dettaglianti nel magazzino del Consorzio di Napoli, saranno fissati dal delegato ministeriale presso il Consorzio latticini di Napoli, ed in ogni caso essi non dovranno superare rispettivamente i seguenti limiti, oltre il rimborso delle spese di dazio:

Scamorza, L. 715.
Provole bianche, L. 665.
Provole affumicate, L. 715.
Burro di ricotta, L. 1100.

Burrini, L. 980.
Casillo, L. 320.
Caciotta, L. 410.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 825.
Provoloni semi grassi (id.), L. 775.
Ricotta sfruttata, L. 240.
Ricotta non sfruttata, L. 420.

Gli eventuali cambiamenti di lavorazione dovranno essere autorizzati dal commissario governativo del Consorzio.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 40 e 22 gennaio 1918, n. 700 e i Regi decreti 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1418 e il proprio decreto 15 agosto 1919 relativo alla costituzione del Consorzio latticini di Salerno;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 9 del decreto 15 agosto 1919 resta modificato come appresso:

I produttori di latticini della provincia di Salerno dovranno provvedere periodicamente, nei giorni che saranno indicati dal commissario governativo del Consorzio, alla consegna di tutti i latticini da essi prodotti ai seguenti prezzi:

Mozzarella, L. 620.
Scamorza, L. 530.
Provole bianche, L. 530.
Provole affumicate, L. 540.
Burro di ricotta, L. 1020.
Burrini, L. 900.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 700.
Provoloni semi grassi (id.), L. 650.
Ricotta sfruttata, L. 170.
Ricotta non sfruttata, L. 360.

I prezzi di cessione dei suddetti generi agli Enti e dettaglianti nel magazzino del Consorzio di Napoli saranno fissati dal delegato ministeriale presso il Consorzio di Napoli e in ogni caso essi non dovranno superare rispettivamente i seguenti limiti, oltre il rimborso delle spese di dazio:

Mozzarella, L. 790.
Scamorza, L. 715.
Provole bianche, L. 665.
Provole affumicate, L. 715.
Burro di ricotta, L. 1100.
Burrini, L. 980.
Provoloni grassi (40 giorni stagionatura), L. 825.
Provoloni semi grassi (id.), L. 775.
Ricotta sfruttata, L. 240.
Ricotta non sfruttata, L. 420.

Gli eventuali cambiamenti di lavorazione dovranno essere autorizzati dal commissario governativo del Consorzio.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1° trimestre 1919 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Adunanza del 28 gennaio 1919:

Stella Francesco, pensione, L. 1779 — Ferrone Emilia, ved. Prucca Andrea, id., L. 1676,12 — De Filippis Anna, ved. Allegri Natale, id., 1500 — Marlassini Giuseppina, ved. Massobrio Pietro, id., L. 1500 — Bozza Emilia, ved. Cerreto Antonio id., L. 1147,50 — Barbetta Agostina, ved. Luè Enrico, id., 945,50 — Chiri Amalia, ved. Monti Pietro, id, L 900 —, Castelnazzi Pierina, ved. Clementi Giuseppe, id., L. 900 — Martino Giuditta, ved. Spizzirri Annibale, id., L. 785,50 — Bellini Margherita, ved. Colombo Ugo, indennità, L. 3373,71 — Liverani Felicita, ved. Serravalle Cesare, id., L. 1734,40.

Adunanza del 24 febbraio 1919:

Barrel Giovanni, pensione, L. 3552,41 — Colomiatti Luigi, id., L. 1984 — Secchieri Arturo, id., L. 1842 — Pellegrini Pietro, id., lire 1363,96 — Ancona Anna, ved. Guastadisegni Lorenzo, id., L 1500 — Cirio Margherita, ved. Astesiano Ippolito, id., L. 1150 — Guadagno Maria, ved. De Pascale Vincenzo, id., L 1121.25 — Borga Giuseppina, ved. Barberis Giovanni, indennità, L. 2623,46.

Adunanza del 28 marzo 1919:

Savini Pietro, pensione, L. 2979,00 — Cicchelli Mauro, id. L. 2929 — Nicodemo Pietro, id., L. 2450 — Pace Ugo, id., L. 1324 — Casetti Casimiro, id., L. 1201 — Curti Egisto, id., L. 1001,81 — Ferrari Emilio, id., L. 927 — Vecchiarelli Maria, ved. Nanni Filippo, id., L. 815,52 — Farina Delia, ved. Penasa Massimo, id., L. 433 — Gelmi Giacomina, ved. Coatti Tommaso, indennità, L. 433.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	79.95	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.72	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,87 — Londra 50,60 — Svizzera 242,50 — New York 13,60 — Oro 200,62.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 10 aprile 1918:

Pensioni civili.

Pacini Isabella, ved Magnani, L. 677 — Morosi Zelinda, vedova Burgstein, L. 676 — Rota Antonio, ord. educ. fisica L. 2208 — Rossi Giuditta, ved. Sturla, L. 384 — Tommasi Augusto, archivista, L. 2833.

Lodi Achille, archivista capo, L. 3517 — Di Fabio Gaetano, maestro sordo-muti, L. 536 — Ferrero Teresa, operaia officina carte-valori, L. 531 — Castaldo Maria, ved. Esposito, L. 3 3.33 — Manfredi Marianna, ved. Bisaccia, L. 291,66 — Bassanelli Enrico, ag. sup. imp., L. 4814 — Maestro Felice, capo operaio guerra, L. 1650 — Briga Antonio, archivista, L. 2811 — Cavalieri Ida, ved. Del Vecchio, L. 2537,33 — Vigo Irene, ved. Piombino, L. 307,20 — Di Campello Francesco, archivista, L. 2971 — Bacchione Maria, ved. Albani, L. 333,33 — Moro Lodovico,

ragioniere capo, L. 5068 — Belleri Lorenzo, operaio guerra, L. 900.

Pensioni militari.

Comotti Francesco, 1° capitano cavalleria, L. 3555 — Gasparro Vittorio, tenente marina, L. 1290 — Coda Aniello, capo macchinista R. marina, L. 2760 — Morgani Cesare, 1° capitano d'amministrazione, L. 3331 — Ranelli Edoardo, maggiore fanteria, L. 3094 — Conti Eduardo, maresciallo maggiore, L 1767,78 — Celentano Emilio, id., L. 1767,78 — Mozzilli Francesca, id., lire 1762,95 — Schilardi Antonio, L. 1767,78 — Iori Giuseppe, id., L. 1762,95 — Piretti Nicola, id., L. 1767,78 — Guidobono Alfredo, L. 1767.78 — Ferin Francesco, id., L. 1868,16 — Oliveri Angela, ved. Vitti, L. 2666,66 — Dane Erminia, ved. Gardella, L. 1173,35 - Salvi Adele, ved. Salvi, L. 2053,33 — Vitale Michele, maresciallo maggiore, L. 1762,95.

Rega Eduardo, maresc. maggiore, L. 1762,95 — Lembo Carlo, id. id. L. 1767,78 — Agnolio Felice, id., L. 1767,78 — Grotti Lorenzo, id., L. 1767,78 — Latifolli Pietro, id., L. 1762,95 — Pittarai Gaetano, id., L. 1762,95 — Zucchini Virgilio, id.,L. 1653,02 — Percivaldi Cesare, m resc. RR. CC., L. 1866,82 — Gulli G. Battista, maresc. finanza, L 1922,45 — Miele Vincenzo, capitano finanza L. 3391 — Giliberti Vincenzo, maggiore, L. 3678 — Notari Gas. Vincenzo, id., L. 4035 — Baglio Francesco, maggiore fanteria, L. 3567 — Fiaccarini Tullio, ten. col. fant., L. 3 35 — Cilluffo Damiano, br.g. guardie di città, L. 1606 — Fadda Raimondo, ten. colonn., L. 4155 — Salvati Tullio, ten. colonn., L. 5245 — Oddone Antonio, soldato, L. 337,50 — Laila Floriudo, soldato, L. 540.

Mussi Maria ved. Bocca, L. 552,50 — Russo Cristina ved. Coppola L. 640 — Sannelli Ildegonda ved. Gigante, L. 746 — Ciralli Elvira ved. Titolo, L. 587,65 — Lauro Elvira ved. Siniscalchi, L. 587,65 — Stoicropi Giovanna ved. Giustini, L. 2053,33 — Cesarini Evelina, ved. Frisardi, L. 202,50 — Carducci Luigi, colonnello, L. 5534 — Rosiagno Giacinto, ten. generale, L. 8001 — Stilo Pietro, maresc. magg., L. 1767,78 — Noia Ernesto, id., L. 1762,95 — Acetosi Aniceto, id. RR. CC., L. 1773,90 — Papetti Antonio, id. artiglieria, L. 1767,78 — Presta Ernesto, id. fanteria, L. 1767 78 — Vitale Filippo, id., L. 1762,95 — Bartoli Attilio, id. L. 1762,95 — Marchionni Oreste, id, L. 1762,95 — Comparetti Andrea, id., L. 1767,78.

Ghiglia Giuseppe, id., L 1767,78 — Bainotti Giuseppe, ten. colonn. fant, L. 49 5 — Ciresi Gesualdo, appuntato di finanza, L. 645,67 — Scaramuzzino Giuseppe, ten. colonn. fant., L 3345 — Giunta Vincenzo, guardia carceraria, L. 1120 — Pezzani Girolamo, colonnello, conferma di pensione — Lombardo Diego, carabiniere, L. 646,39 — Dell'Aira Agostino, ten. colonn. commiss., L. 2833 — Raunino Raffaele, capit. R. marina, L. 4080 — Zuppa Vincenzo, capit. RR. CC, L. 3542 — Fabris Augusto ved. Avellino, maresc., 587,65 — Vivanti Luisa ved. Venturini. L. 1303,66 — Coletti Marianna ved. Hidalgo, L. 1866,6 — Bagliani Carlo, maresciallo magg., L. 1762,95 — Rossi Francesco, id., L. 1762,95 — Vecchi Ernesto, id., L. 1762,95 — De Vito Giovannantonio, id., L. 936,80 — Pugliatti Ernesto, id., L. 1775,16 — Giuliano Giovanni, soldato, L 337,50.

Meloni Giovanni, id., L. 540 — Di Modica Vito, id., L. 675 — Maggiore Amleto, guardia città, L. 1260 — Cutolo Angelo, capitano macch., L. 4080 - Cipriano Luigi, ten. col. medico, L. 4 59 — Fontemazzi Mario, ten. col. fant., L 3600 — Gropplero Francesco, 1° capitano, L. 2364 — Lanzara Emilio, ten. col. fanteria, L. 3344 — Morra Tommaso, maggiore, L. 3549 — Polacchini Vittorio, capit. RR. CC., L. 3544 — Mori Chiara ved. Gianone, L. 1253,33.

Adunanza del 17 aprile 1918:

Pensioni civili.

Possetti Maria, ved. Carbonelli, L. 880 — Cavasonza Michele, isp. capo tasse, L. 4547 — Barolo Luigia, ved. De Simone, L. 791,33 — Di Scalzi Eugenia, ved. Chiesa, L. 1761,66 — Alasia Anna, ved. Ramate (indennità), L. 7333 — Solari Giuseppe, ing. catasto, L. 4028 — Gremigni Michele, professore, L. 4574 — Tamagnone Giovanni, id., L. 3893 — Ferretti Clementina, ved. Mosi, L. 576 — Negozi Alessandro, vice prefetto, L. 5256 — Bruna Maria, ved. Boggio, L. 384 — Falleri Eugenio, uff. dogane, L. 3403, di cui: a carico dello Stato, L. 3266,85; a carico del comune di Napoli, L. 136,15.

Petrone Gennaro, guardaf. telegraf., L. 1600 — Ragazzi Imelde, ved. Cellai, L. 12 0,33 — Bottini Anna, operaia tab., L. 469,35 — Pesci Giulia, ved. Cianfriglia (indennità), L. 2565 — Danesi Luigia, ved. Silva, L. 500 — Donnarumma Concetta, ved. Bottone, L. 333 33 — Fonia Amalia, ved. Bazzeghin, L. 400 — De Angelis Santa, ved. Misuretla, L. 624 33 — Spinelli Amelia, orfana di Alessandro, L. 605 66 — Corti Teresa, ved. Gigli (indennità), L. 452 — Quattrini Emma, ved. Cancelli, L. 544,33 — Bartolomei Concetta, ved. Cagnato L 46 ,66 — Botalla Gabriele, op. artigl., L. 48 — Piccoli Pietro, 1° uff. poste, L. 2875 — Occhipinti Carmelo, professore, L. 2419 — Donnabella Salvatore, archivista, L 2957.

Casini Gioacchino, applicato, L. 2116 — Caprizlioni Luigi, magazziniere, L. 1685 — Piloni Matilde, ved. Campisi, L. 1176,66 — Molineri Clara, ved. Bertone, L. 818 — Berlingozzi Andrea, archiv., capo, L 3548 — Taddei Clementina, ved. Breni, L. 300 — Bruno, Ida, ved. Grasso, L. 1369,66 — Crivello Luigia, ved. Marino, L. 512,66 — Reggiani Eugenio, prefetto, L. 6783 — De Pillis Giuseppe, assist. G. M., L. 2154 — Trincheri Angela, ved. Milano, L. 526 — Costantino Maria, ved. Magni, L. 422,33 — Panozzo Giacomo, commiss. P. S., L. 4850 — Righini Orazio, ric, registro, L. 5032 — Ceriani Carolina, ved. Lorenzoni (indennità). L. 3327, di cui: a carico dello Stato, L. 1600; a carico delle ferrovie, L. 1727 — Conti Giuseppe, pres. Corte appello, L. 8000.

Guastarino Anna, ved. Tassara, L. 521,33 — Marino Adolfo, agente sup. imp., L. 2975 — Severi Elvira, ved. Almirighi, L. 948,66 — Spadini Elisa, ved. Gamberini, L. 314 — Rustichelli Giovanna, ved. Oddone, L 291,33 — Gastaldi Maria, ved. Manfredi, L .830,33 — Esigenza Emilia, orfana di Antonio, L. 285 — Corsi Alberto, di ett. gen., L. 4636 — Cacciò Camillo, archivista, L. 2410 — Aonzo Francesco, ispett. capo tasse, L. 2835 — Cicogna Alessandro, professore, L. 3350 — Agosti Maria, vedova Graziuso, L 333,35.

Arpago Francesco, cancelliere, L. 2163 — Ghisi Alessandro, delegato di P. S., L. 3248 — Carotti Cesira, ved. Grassi, L. 990,66 — Prato Lorenzo, guard. telegr., 1453 — Silva Arturo, operaio marina, L. 750 — Rossetti Giacomo, dirett. seg. Univ., L. 5238 — Schultz Anna, ved. Tramontano, L. 145,33 — Fantoni Spartaco, capo archiv, L. 3056 — Consoli Rosa, ved. Vitali, L. 437 — Pagani Enrichetta, ved. Mazzorati, L. 411,33 — Selva Eugenio, archivista, L. 3245 — Gregorio, orf. di Emanuele, uff. d'ordine, (indennità), L. 2312.

De Arcangelis Concetta, ved. Filarmusi, L. 2175 — Penna Umberto uffic. poste, L. 288 ,50 — Audiberti Gabriella, vedova Andreis, L. 1088.66 — Bionoi Assunta, ved Bini, L. 770,66, di cui: a carico dello Stato, L. 184, a carico del comune di Empoli, L. 586,66 — Sighinolfi Raffaele, professore, L. 3391,05, di cui: a carico dello Stato, L. 274.05, a carico del comune di San Remo, L. 3117 — Gambiglione Zoccola Maria, ved. Sighinolfi, L. 1130,35, di cui: a carico dello Stato, L. 91,35, a carico del comune di San Remo, L. 1039.

Pensioni militari.

Trallori Vittorio, magg. gener., L. 7980 — Morese Pasquale, magg. fant., L. 3233 — Bassi Attilio, 1° capit. suss., L. 2355 — Corso Giovanni, guardia carceri, L. 1015 — Faccin Isidoro, brig. fin., L. 1314 — Boldori Allegro, maresc. fin., L. 2014,80 — Panella Andrea, guardia carceri, L. 1200 — Minnito Alessandro, maresc. fin., L. 2014,80 — Martinori Giulio, guardia carceri, L. 1200.

(Continua).

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 20 febbraio 1920 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

Numero	NUMERO E SEDE di ciascun banco — COMUNE e Provincia	Compartimento	COLLETTORIE che ne dipendono — SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari — RISCOSSIONI — Esercizi 1916-17	RISCOSSIONI 1917-18	RISCOSSIONI 1918-19	RISCOSSIONI Media	AGGI — Esercizi 1916-17	AGGI 1917-18	AGGI 1918-19	AGGI Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere — Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
				Primo esperimento.											
164	Genova	Torino	—	—	182272	203238	264038	216516	12429	13163	15289	13627	12495	9702	11627
103	Napoli	Napoli	—	—	207857	225468	189658	207661	13325	13941	12688	13318	5990	9454	11318
15	Torino	Torino	—	—	182064	188923	206873	192620	12422	12662	13289	12791	5560	9033	10791
110	Napoli	Napoli	—	—	173449	173259	203708	183472	12120	12114	13179	12471	5295	8777	10471
65	Lecce	Bari	(1)	—	135565	157314	230615	174498	10794	11554	14120	12156	10070	8525	10156
113	Civitavecchia (Roma)	Roma	Montalto di C.	3558	143226	155184	207288	168566	11062	11481	13304	11949	9725	8359	9949
204	Castellammare di Stabia (Napoli)	Napoli	—	—	124536	142523	172297	146452	10409	11038	12078	11175	8450	7740	9175
150	Genova	Torino	—	—	126359	126887	171422	141556	10472	10491	12049	11004	8170	7603	9004
150	Livorno	Firenze	—	—	113964	121308	164187	133153	10038	10295	11794	10709	7685	7367	8709
26	Palermo	Palermo	—	—	121264	125502	141353	129373	10294	10442	10995	10577	3735	7262	8577
90	Palermo	Palermo	—	—	157499	146900	88820	131073	11562	11192	8935	10563	3780	7250	8563
173	Bologna	Firenze	—	—	114011	117826	147504	126447	10040	10173	11212	10475	7295	7180	8475
31	Napoli	Napoli	—	—	120897	116135	128668	121900	10281	10115	10552	10316	3520	7053	8316
172	Bologna	Firenze	—	—	122784	97791	133806	118127	10347	9428	10732	10169	6815	6935	8169
20	Palermo	Palermo	—	—	100136	115592	126095	113941	9554	10095	10471	10040	3290	6832	8040
14	Roma	Roma	—	—	90923	105816	139069	111936	9050	9753	10915	9906	3230	6725	7906
161	Torre del Gr. (Napoli)	Napoli	—	—	111699	92767	114590	106352	9959	9152	10061	9724	6135	6579	7724
290	Parma	Milano	Calestano Fornovo Taro	755 2142	87385	97303	111340	98676	8856	9401	9946	9401	5695	6321	7401
169	Genova	Torino	—	—	84599	87530	119930	97353	8702	8864	10247	9271	5620	6217	7271
37	Roma	Roma	—	—	84791	94080	107113	95328	8713	9224	9798	9245	2750	6196	7245
24	Torino	Torino	—	—	97961	81532	92580	90691	9436	8534	9141	9037	2620	6030	7037
31	Torino	Torino	—	—	84008	86363	98357	89576	8670	8799	9459	8976	2585	5981	6976
12	Roma	Roma	—	—	80521	81087	90626	84078	8478	8509	9032	8673	2425	5738	6673
69	Roma	Roma	—	—	76061	82042	89283	82462	8233	8562	8960	8585	2380	5668	6585
19	Napoli	Napoli	—	—	72964	76976	94242	81394	8063	8283	9232	8526	2350	5621	6526
11	Roma	Roma	—	—	71306	74930	89741	78659	7971	8170	8984	8375	2270	5500	6375
320	Marsala (Trapani)	Palermo	(2)	—	61686	81939	88491	77372	7442	8550	8917	8303	4465	5442	6303
112	Roma	Roma	—	—	65043	74323	87173	75513	7627	8137	8842	8202	2180	5362	6202
18	Torino	Torino	Gassino	5746	68356	67936	83491	73261	7809	7786	8642	8079	2115	5263	6079
124	Napoli	Napoli	—	—	77966	69349	72333	73216	8336	7864	8028	8076	2115	5261	6076
22	Milano	Milano	—	—	64735	65414	85884	72011	7610	7647	8773	8010	2080	5208	6010
119	Alessandria	Torino	—	—	63684	67133	82615	71144	7552	7742	8592	7962	4105	5170	5962
141	Acqui (Alessandria)	Torino	—	—	62607	67445	82015	70689	7493	7759	8559	7937	4080	5150	5937
208	Gonzaga (Mantova)	Venezia	Moglia Suzzara (3)	3950 9353	72522	74248	64943	70571	8037	8132	7621	7930	4075	5144	5930
8	Venezia	Venezia	—	—	75530	57098	75653	69427	8204	7190	8210	7868	2005	5094	5868
545	Avellino	Napoli	—	—	67302	63078	76560	68980	7752	7519	8261	7844	3980	5075	5844
319	Marsala (Trapani)	Palermo	(4)	—	62833	57200	82848	67627	7505	7196	8606	7769	3905	5015	5769
260	Casteltermini (Girgenti)	Palermo	S. Biagio Plat.	5441	59169	66420	73437	66342	7304	7903	8088	7765	3830	5012	5765
501	Valle di Pompei (Salerno)	Napoli	—	—	58395	62157	78027	66193	7262	7468	8340	7690	3820	4952	5690
30	Firenze	Firenze	—	—	66302	58370	67187	63953	7696	7260	7745	7567	1845	4854	5567
16	Roma	Roma	—	—	65989	62209	63121	63773	7679	7471	7521	7557	1840	4846	5557
40	Palermo	Palermo	—	—	65656	71204	52332	63064	7671	7975	6938	7528	1820	4822	5528
19	Roma	Roma	—	—	51077	59410	77127	62538	6859	7317	8291	7489	1805	4791	5489
41	Milano	Milano	—	—	54489	56543	75571	62201	7046	7159	8205	7470	1795	4776	5470
15	Venezia	Venezia	—	—	65185	49761	69263	61403	7635	6778	7859	7424	1775	4739	5424
494	Pagani (Salerno)	Napoli	—	—	51335	56580	75088	61001	6873	7162	8180	7405	3520	4724	5405
67	Monza (Milano)	Milano	Villa S. Fiorano	1958	57725	58640	65168	60511	7224	7274	7633	7377	3495	4702	5377
352	Marigliano (Caserta)	Napoli	Scisciano	3487	55372	56145	69482	60333	7095	7138	7871	7368	3480	4694	5368
22	Palermo	Palermo	—	—	60670	67256	52158	60028	7386	7749	6918	7351	1735	4681	5351

(1) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare la collettoria di Surbo — (2) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare la collettoria di Birgi — (3) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Pegognaga — (4) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare la collettoria di Petrosino.

42	Molfetta (Bari)	Bari	—	—	49776	65516	62975	59419	6779	7620	7513	7314	3430	4651	5314
26	Milano	Milano	—	—	59184	55172	63589	59 15	7305	7084	7547	7312	1715	4650	5 12
34	Napoli	Napoli	—	—	58 16	56046	65 18	60060	72 6	7102	7581	7303	1735	4642	5303
293	Noto (Siracusa)	Palermo	—	—	60310	6 9 7	55246	59121	7361	7454	7038	7301	3410	464	5301
51	Milano	Milano	—	—	44118	60218	74680	59 72	6220	7362	8157	7263	1725	4610	5263
181	Catania	Palermo	—	—	46985	582 0	64601	56612	6528	725	7603	7128	3270	4502	5128
519	Eboli (Salerno)	Napoli	Balvano	562	54 85	61380	48835	54800	70 0	7425	6695	7050	3165	4440	5050
67	Galatina (Lecce)	Bari	—	—	54977	48084	55885	52982	7073	6627	7123	6941	3060	4353	4941
498	Sarno (Salerno)	Napoli	—	—	52055	50417	54473	52315	6913	6823	7045	6927	3020	4342	4927
285	Siracusa	Palermo	—	—	52978	52485	51455	52296	6963	6935	6880	6926	3020	4341	4926
45	Ruvo di Puglia (Bari)	Bari	—	—	4545	5810	56112	53222	6390	7243	7136	6923	3070	4338	4923
75	Borgo a Buggiano (Lucca)	Firenze	Monsummano	8650	40981	55085	65823	53963	5988	70 9	7669	6912	3115	4330	4912
62	Roma	Roma	—	—	47726	51793	56293	51939	6595	6898	7144	6879	1500	4203	4879
350	Acerra (Caserta)	Napoli	—	—	52548	47549	54222	51453	694	6579	7032	6851	2970	428	4851
200	Mantova	Venezia	—	—	33655	61171	69667	54831	520	7314	7880	6832	3165	4266	4832
24	Firenze	Firenze	—	—	43715	48246	63484	518 5	6234	6611	7540	6805	1495	4244	4805
9	Venezia	Venezia	—	—	5403	39715	60443	51396	70 0	5868	7374	6754	1485	4203	4754
218	Acireale (Catania)	Palermo	—	—	45719	51070	52140	49613	6 14	6858	6915	6729	2865	4183	4729
222	Modena	Firenze	—	—	54447	5 324	4147	49748	7044	6982	6032	6686	2870	4149	4686
45	Moncalieri (Torino)	Torino	—	—	44568	48318	55224	49370	6311	6648	7 87	66 2	2850	4146	4684
211	Sulmona (Aquila)	Roma	—	—	50047	4 935	50833	47605	6 02	6074	6843	573	2750	4058	4573
186	Cardito (Napoli)	Napoli	—	—	4134	43689	51906	45645	6021	62 2	6905	6 86	2635	3909	4386
2	Roma	Roma	—	—	44784	41062	47723	44523	6 30	5905	6593	6306	2285	3845	4306
68	Palermo	Palermo	Pallavicino	9875	42002	42949	48075	44 42	6080	6145	66	6283	1780	38 6	4283
153	Livorno	Firenze	Antignano Montenero	774 4827	38260	41124	54452	44613	5708	6001	7041	6251	25 5	3801	4251
209	Rapallo (Genova)	Torino	—	—	41191	43595	46572	43786	007	6223	6490	6240	2530	3792	4240
282	Teano (Caserta)	Napoli	Roccamonfina	6328	46774	35590	41680	42348	6608	5744	6050	6134	2445	3 07	4134
250	Guastalla (Reggio Emilia)	Firenze	Brescello Novellara Poviglio (1)	1545 4228 986	35366	39853	49515	41578	5390	5883	6 54	6009	2400	3607	4009
20	Venezia	Venezia	—	—	37677	36084	51390	41717	5644	5469	6875	5996	1205	3597	3996
39	Prato (Firenze)	Firenze	—	—	4 449	40911	38360	40 40	6027	5911	57 9	5909	2325	3527	3909
51	Bisceglie (Bari)	Bari	—	—	32777	42950	45887	40558	5105	6165	6427	5899	2340	3519	3899
83	Bologna	Firenze	—	—	43772	32748	42322	39614	62 8	5102	6108	5816	2 85	3453	3816
14	Migliarino a Mare (Genova)	Torino	—	—	30001	37746	44885	37544	4800	5652	6339	5597	2170	3278	3597
42	Sulmona (Aquila)	Roma	Castelvecchio	1193	37350	35778	38271	37133	5608	543	5709	5584	2145	3267	3584
48	Andria (Bari)	Bari	—	—	33732	32699	43894	36775	5 08	5096	6250	5518	2125	3214	3518
67	S. Angelo di Brolo (Messina)	Palermo	Ficarra Iberia Piraino Raccuia	817 96 541 576	25774	45432	36032	35746	4250	638	5463	5367	2065	Qualunque	
59	Susa (Torino)	Torino	Bussoleno Oulx (2)	8 48 1897	43126	33881	28380	35129	6181	5226	4589	5332	2030	Id.	
62	Patti (Messina)	Palermo	(3)	—	31315	34299	37766	34460	4914	5274	5654	5290	1990	Id.	
79	Pomigliano d'Arco (Napoli)	Napoli	—	—	30072	0303	43164	34513	4808	4833	6184	5275	1905	Id.	
33	Sessa Aurunca (Caserta)	Napoli	—	—	2933	30037	39147	32940	4714	4804	5839	5119	1900	Id.	
6	Finalmarina (Genova)	Torino	—	—	29167	33275	35469	32637	4691	5160	5401	5084	1885	Id.	
55	Milano	Milano	—	—	26553	29 99	39090	31614	4351	4695	5798	4918	915	Id.	
75	Pietrasanta (Lucca)	Firenze	—	—	26169	29 68	37917	31318	4302	4782	5670	4918	1810	Id.	
33	Borgo S. Lorenzo (Firenze)	Firenze	Barberino Dicomano Marradi Scarperia (4)	1723 3000 1972 1340	33693	28763	0250	30902	5205	4639	4826	4890	1785	Id.	
0	Tolentino (Macerata)	Roma	—	—	31072	29 56	31196	30508	4917	4703	4930	4850	1760	Id.	
3	Alezio (Lecce)	Bari	Sannicola (5)	9703	29765	31020	30 63	30116	4769	4910	4817	483	1750	Id.	
6	Fano (Pesaro)	Roma	—	—	30200	27 60	3298	30181	4822	4456	5 28	4 02	17 5	Id.	
4	Ruvo di Puglia (Bari)	Bari	—	—	31321	31676	27405	30134	4945	4984	4462	4797	1740	Id.	
3	Thiene (Vicenza)	Venezia	—	—	31525	23419	35575	30173	4967	3914	5111	4774	1740	Id.	
8	Crema (Cremona)	Milano	—	—	23581	28893	37 9	30089	3965	4656	5656	4 59	1740	Id.	
1	Caravaggio (Bergamo)	Milano	Verdello	1915	259 1	27910	35069	29600	4278	45 8	5357	4721	1710	Id.	
1	Sant'Arpino (Napoli)	Napoli	Cassandrino	8489	27 98	27696	317 4	2 9 6	4462	4500	4988	4600	1670	Id.	
5	Cuorgnè (Torino)	Torino	Castellamonte Pont Canavese	36 7 4618	2882	2793	294 2	28731	4647	4531	4 24	4634	1660	Id.	
0	Villa S. Giovanni (Reggio Calabria)	Palermo	Scilla	2956	26212	28848	29912	28324	4507	4650	4786	4581	1635	Id.	
7	Siracusa	Palermo	—	—	28039	18874	27890	28 69	4545	465	4525	4574	1630	Id.	
7	Bondeno (Ferrara)	Venezia	—	—	2413	2 999	31 0	28147	4038	4669	4943	4550	1625	Id.	
1	Bagni di Montecatini (Lucca)	Firenze	—	—	15796	25359	42440	2 86	2869	4586	61 7	4524	1665	Id.	

(1) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche le collettorie di Castelnuovo, Villarotta e Reggiolo — (2) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Bardonecchia — (3) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Librizzi — (4) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Firenzuola — (5) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la collettoria di Tuglie.

Un sesto della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 2 del decreto legislativo 19 giugno 1919, n. 1180); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una distintamente per ogni banco e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti crederanno utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alle Intendenze di finanza (ufficio del lotto), sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 20 febbraio 1920, durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . . in . . . ., chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 5 gennaio 1920, per il conseguimento del Banco n. . . . in . . . . .

(Data e firma del richiedente)

Roma, 5 gennaio 1920.

Il direttore capo della divisione III: A. SEPE

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il prestito nazionale. — Nello intento che tutti i funzionari dello Stato possano - come in occasione dei precedenti prestiti - dar prova del loro sperimentato patriottismo, partecipando alla sottoscrizione del nuovo prestito 5 0/0, il ministro del tesoro ha diramato ai vari Ministeri apposita circolare perchè, nelle varie Amministrazioni centrali e provinciali, appositi Comitati assumano l'incarico di raccogliere ed accentrare le sottoscrizioni.

Per agevolare, inoltre, i funzionari nel pagamento delle somme sottoscritte, la Banca d'Italia, dietro accordi col Ministero del tesoro, concederà loro il mezzo di pagare le somme stesse a rate mensili, nel termine massimo di mesi diciotto.

In seguito a tali facilitazioni, in quasi tutte le Amministrazioni statali si sono costituiti i Comitati in parola, i quali hanno iniziato i loro lavori col massimo zelo ed entusiasmo.

Continua la nobile gara delle sottoscrizioni. Il personale delle dogane, col suo fondo di previdenza, istituito con la legge del 12 luglio 1912, concorre per L. 300 mila alla sottoscrizione per il nuovo prestito.

La Segreteria del Comitato di propaganda per il prestito annuncia che nei giorni 15 e 16 corr. sono state sottoscritte a Bologna le seguenti somme: a saldo L. 15.121.300, a rate L. 25 200.000.

In totale con le sottoscrizioni dei giorni precedenti si è così raggiunta la cifra di L. 523.821.500.

A Genova, la sottoscrizione l'altro ieri segnava la cifra di 599 milioni e 391 mila lire.

Anche all'estero le sottoscrizioni si compiono fra le generali simpatie.

Un comunicato dell'ambasciata inglese reca:

« Il governo di S. M. Britannica, mosso dal desiderio di dare una prova della sua simpatia al governo italiano, ha dato l'autorizzazione che siano accettate sottoscrizioni per il nuovo prestito italiano sul mercato di Londra ».

Aeronautica. — Notizie da Aleppo recano:

L'apparecchio staffetta *Caproni 450 H P*, con i piloti Bonalumi e Scavini, è ripartito da Adalia il giorno 13, alle ore 13,15, salutato con entusiasmo dalle notabilità indigene e dalla popolazione.

L'apparecchio ha atterrato felicemente presso Aleppo, a Latachia (Laodicea).

TELEGRAMMI " STEFANI "

BRUXELLES, 14. — Il Re del Belgio ha conferito il gran cordone dell'ordine di Leopoldo I all'on. senatore Mortara, vicepresidente del Consiglio, all'on. senatore Alfonso Deblasio, procuratore generale della Corte di cassazione, ed all'on. senatore Prospero Colonna, ex sindaco di Roma.

In occasione della consegna al Principe di Brabante del collare della SS. Annunziata, il Re del Belgio ha conferito al principe Ruspoli, ambasciatore d'Italia a Bruxelles, il gran cordone dell'ordine di Leopoldo I.

BUENOS AIRES, 16. — La Camera che ha votato un credito di due miliardi di piastre oro a favore dei Governi alleati ha però respinto il progetto del Governo per l'emissione di carta-moneta senza garanzia.

LISBONA, 16. — In seguito all'atteggiamento del gruppo popolare il Governo ha presentato le dimissioni collettive del Gabinetto al presidente della Repubblica, che la ha accettate.

NEW YORK, 16. — Un certo numero di finanzieri ha intenzione di organizzare una grande conferenza internazionale del commercio e della finanza allo scopo di porre fine alla confusione che regna nel mondo intero.

A tale scopo saranno fatti passi presso i Governi italiano, inglese, francese, olandese, svizzero, danese, svedese e norvegese.

Un passo è stato fatto presso il Governo degli Stati Uniti perchè la Camera di commercio degli Stati Uniti prenda l'iniziativa della convocazione della conferenza.

Saranno invitati alla conferenza i delegati giapponesi e degli Stati dell'America meridionale nonchè i delegati austriaci e germanici.

PARIGI, 16. — Il trattato di pace con l'Ungheria è redatto sullo schema del trattato di Saint-Germain e stabilisce le nuove frontiere dell'Ungheria.

L'Ungheria riconosce la piena indipendenza dello Stato serbo-croato-sloveno e della Ceko-Slovacchia.

L'Ungheria rinuncia a favore dell'Italia, dello Stato serbo-croato-sloveno, della Romania, e della Ceko-Slovacchia a tutti i diritti sui territori dell'ex-monarchia mentre la Ceko-Slovacchia s'impegna di non costruire nessuna opera militare sul suo territorio della riva destra del Danubio nè su quello al sud di Bratislava.

Le clausole militari sono analoghe a quelle del trattato di Saint-Germain, ma gli effettivi militari sono fissati in 35.000 uomini.

Anche le disposizioni circa le riparazioni sono uguali a quelle del trattato con l'Austria.

L'Ungheria deve contribuire in parte al pagamento del debito generale dell'Austria.

Le clausole economiche sono anch'esse identiche a quelle corrispondenti nel trattato di Saint-Germain.

PARIGI, 16. — È stata tenuta la riunione di apertura della Società delle nazioni.

Il delegato italiano senatore Maggiorino Ferraris ha dichiarato che l'Italia con i suoi alleati ed associati considera come terminata l'epoca in cui i vari paesi si trattavano con diffidenza.

Solo la solidarietà internazionale permetterà ad ogni paese di condurre a termine il grave compito di preparare un mondo migliore.

PARIGI, 16 (ritardato). Nella votazione per la designazione dei candidati alla presidenza della Repubblica, avendo Deschanel riportato un maggior numero di voti di Clemenceau, questi ha ritirato la sua candidatura alla presidenza.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*